

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
(in aggiornamento)

D. Il sopralluogo è obbligatorio?

R. No, il sopralluogo non è previsto.

D. Sul sito sono pubblicati tutti i documenti di gara?

R. Sì.

D. C'è un modello di autocertificazione?

R. No. Seguire solo le istruzioni del disciplinare di gara in quanto contempla tutte le dichiarazioni previste per i lavori.

D. Ai fini della qualificazione, viene applicato l'incremento del quinto alla classifica di iscrizione?

R. Ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, art. 3, comma 2, viene applicato l'incremento del quinto.

D. In caso di associazioni temporanee di imprese, quali sono i criteri di determinazione delle iscrizioni necessarie ai fini della qualificazione?

R. I criteri sono quelli indicati dall'art.95, comma 2 del DPR n. 554/99 che, per comodità di consultazione, viene di seguito riportato:

"2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatarie o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da

imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.”

D. E' ammesso l'avvalimento?

R. L'avvalimento è consentito dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

D. E' possibile dimezzare l'importo della garanzia presentata a corredo dell'offerta?

R. Sì, è possibile in presenza delle condizioni poste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.

D. Le categorie OS28 e OS30 sono subappaltabili?

R. Le categorie OS28 e OS30 sono subappaltabili nei limiti del 30%, come previsto dall'art.37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso il concorrente che intende subappaltare tale quota, dovrà essere in possesso di iscrizione alla categoria prevalente per un importo che copra anche detto 30%. Ove il subappaltante non sia in possesso di adeguata qualificazione che copra il restante 70%, sussiste l'obbligo di costituire a.t.i. verticale per tale restante quota.

D. Con quali modalità si effettua il pagamento della tassa all'Autorità per la Vigilanza?

R. Seguire le indicazioni fornite dall'Autorità medesima sul proprio sito.

D. Confermate quanto scritto sui documenti di gara?

R. Quanto scritto sui documenti di gara ha una validità che non necessita di conferme telefoniche né, tantomeno, potrebbe essere oggetto di altrettanto telefoniche smentite.

D. Le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30 possono essere appaltate ed eseguite da imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11?

R. Si ritiene che tale eventualità non sia possibile. Infatti, siccome non risulta dall'attestazione SOA quali lavorazioni abbiano contribuito a determinare la qualificazione in OG11 (né quali non vi abbiano contribuito), non è possibile ricondurre puntualmente la qualificazione a nessuna delle quattro singole categorie impiantistiche. Se nel bando è richiesta la OS30, ad esempio, la qualificazione in OG11 non sembra potersi ritenere equivalente alla OS30 stessa, in quanto la qualificazione in OG11 potrebbe essere stata conseguita mediante l'esecuzione di lavori realizzati nelle sole categorie OS3, OS5 ed OS28. Tale impostazione trova

riscontro, tra l'altro, nella Sentenza n° 6760 del 30.10.2003, pronunciata dalla V Sezione del Consiglio di Stato, che questa Stazione Appaltante condivide. < ... Non sussiste la effettiva sovrapponibilità delle due qualificazioni, per opere generali OG11 e per opere specializzate OS3, OS5, OS28, OS30 ... La qualificazione OG11 spetta a chi dimostri di aver eseguito impianti riconducibili ad almeno tre tra le quattro categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30. Quindi, l'impresa in possesso della OG11 potrebbe avere realizzato, ad esempio, bagni cucine e lavanderie (OS3), impianti pneumatici e antintrusione (OS5) e impianti termici (OS28), ma non impianti elettrici e televisivi (OS30)... La OG11, quindi, non dà alcuna garanzia di particolare capacità tecnica su tutta l'area afferente alle opere specializzate che vi si intendono ricomprese....>. Da ultimo, nonostante il contrario avviso dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, si ritiene che l'ammissione di un'Impresa qualificata nella categoria OG11 violerebbe il principio di parità di condizioni tra concorrenti nei confronti delle Imprese qualificate nelle categorie richieste nel bando di gara.